



# Aree Protette Appennino Piemontese

## **REGOLAMENTO DEL «PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO» E DELLA «RISERVA NATURALE DEL NEIRONE»**

**(art. 24 L.R. n. 19/2009 e s.m.i.)**

### Art. 1

(Riferimenti normativi)

1. Il Regolamento delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese è adottato ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. e disciplina le attività e i comportamenti consentiti all'interno delle Aree Protette elencate all'articolo 12, comma 1, lettera g) della legge medesima, gestite dall'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese (di seguito denominato Ente gestore), nonché le eventuali integrazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 7, della legge regionale medesima. Il Regolamento delle Aree protette è adottato dal Consiglio dell'Ente, sentita la Consulta per la promozione del territorio e stante la procedura prevista dall'art. 18 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

### Art. 2

(Convenzioni)

1. Per il raggiungimento dei fini istituzionali e per la gestione dei beni di proprietà di amministrazioni pubbliche o di proprietà privata l'Ente gestore può stipulare apposite convenzioni con i soggetti interessati.
2. Le convenzioni devono indicare espressamente le forme, le modalità e le condizioni di utilizzazione e di gestione dei beni, nel rispetto del Regolamento per le concessioni in uso di beni immobili approvato dall'Ente gestore.
3. L'Ente gestore può stipulare intese con soggetti pubblici e privati per l'espletamento di particolari attività, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali.

### Art. 3

(Accesso)

1. L'accesso pedonale è libero per tutti i giorni, senza limiti di orario.
2. L'accesso dei visitatori è vincolato al rispetto dei diritti di proprietà.
3. L'Ente gestore ha la facoltà di limitare l'accesso alle aree di cui è proprietario o gestore a qualsiasi titolo.
4. È vietato l'accesso ai terreni sottoposti a colture agrarie o a particolari vincoli di salvaguardia e tutela ambientale. Sono esclusi dal divieto i proprietari dei terreni, gli aventi titolo, nonché coloro che esercitano attività agro-silvo-pastorali purché autorizzati dall'Ente gestore.
5. L'Ente gestore ha facoltà di limitare temporaneamente l'accesso, compreso quello dei soggetti autorizzati, all'intero territorio gestito o a parti di esso, con provvedimento motivato, per consentire lo svolgimento di operazioni di manutenzione e di salvaguardia ambientale, ovvero a seguito di calamità naturali.
6. Le chiusure temporanee di cui al comma 5 sono decise d'intesa con i Comuni e con i soggetti titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali, in particolari casi di necessità e urgenza l'Ente gestore può comunque provvedere alle chiusure temporanee medesime.
7. Delle limitazioni all'accesso di cui al precedente comma 5 è data in ogni caso adeguata informazione sul sito istituzionale dell'Ente gestore.
8. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 13 della L.R. 19/2009 e s.m.i.

#### Art. 4

##### (Armi)

1. I residenti e/o domiciliati nei territori delle Aree Protette che detengono presso l'abitazione ove risiedono o domiciliano le armi e gli oggetti alle stesse assimilati, ovvero esplosivi, da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti, entro il termine di giorni sessanta decorrente dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, a comunicare all'Ente gestore le armi, gli oggetti alle stesse assimilati nonché gli esplosivi detenuti e di presentare, ove non già fatto, istanza ai sensi della L. n. 394/1991 e s.m.i..
2. L'introduzione di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo e di cattura è disciplinata dalla D.G.R. n. 46-829 del 15 ottobre 2010 e dalla D.G.R. n. 5-25999, del 19 settembre 2011 e s.m.i.
3. Deroghe al comma 2 del presente articolo sono definite in applicazione dell'art. 24, comma 1 della L.R. 19/2009 e s.m.i.

#### Art.5

##### (Attività di accompagnamento e di formazione)

1. L'attività di accompagnamento a pagamento di comitive deve essere autorizzata preventivamente dall'Ente gestore.
2. Per consentire un'attenta valutazione da parte dell'Ente gestore, nella richiesta di autorizzazione deve essere specificato quanto segue:
  - a) finalità dell'escursione (es. attività ricreativa, attività didattica, ecc.);
  - b) soggetto, ente o associazione che organizza l'escursione;

- c) numero di partecipanti;
  - d) giornata e orari per l'attuazione dell'escursione;
  - e) indicazione sintetica del percorso.
3. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 13 della L.R. 19/2009 e s.m.i.

## Art. 6

(Attività di studio, ricerca scientifica e didattica)

1. Le attività materiali inerenti la ricerca scientifica nel territorio delle Aree Protette possono essere effettuate solo direttamente dall'Ente gestore o a seguito di specifica autorizzazione dello stesso.
2. Le attività di studio, di ricerca scientifica e didattiche sono svolte nel rispetto delle specie e degli equilibri degli habitat: ogni eventuale cattura, raccolta o asportazione di elementi naturali (cotica erbosa, muschi, suolo ecc...) dovrà essere autorizzata dall'Ente.
3. Chiunque intenda svolgere attività di ricerca scientifica all'interno delle Aree protette deve farne espressa domanda precisando:
  - a) l'oggetto e le finalità della ricerca;
  - b) l'Ente per il quale la ricerca è svolta;
  - c) la sua durata;
  - d) le aree interessate all'indagine;
  - e) i prelievi di materiale vivente e non vivente necessari;
  - f) le apparecchiature e le metodologie che s'intendono impiegare;
  - g) le persone impiegate nel lavoro di ricerca;
  - h) se la ricerca darà luogo alla redazione di una tesi o di altro genere di pubblicazione.
4. In sede di autorizzazione possono essere precisate le modalità con cui debbono essere ceduti all'Ente gestore materiali e campioni, che potranno essere utilizzati dall'Ente gestore, con menzione dell'autore, per soli fini interni, didattici e documentativi.
5. L'Ente gestore può, in qualunque momento, per sopraggiunte ragioni legate ad esigenze di conservazione, porre limitazioni a ricerche autorizzate per quanto concerne i punti c) d) ed e) del precedente comma 3.
6. Una copia del lavoro prodotto al termine della ricerca deve essere consegnata all'Ente gestore nel più breve tempo possibile. In caso di mancata pubblicazione del lavoro devono comunque essere forniti all'Ente gestore tutti i dati raccolti durante la ricerca.
7. In caso di pubblicazione dei risultati della ricerca deve essere fatto sempre espresso riferimento alla collaborazione prestata dall'Ente gestore.
8. All'Ente gestore è riservato il diritto di far stampare il numero di estratti della pubblicazione che ritiene opportuno per i propri fini educativi, divulgativi e promozionali, con menzione dell'autore, stante la consultazione dello stesso.
9. L'eventuale utilizzazione di personale e di strutture dell'Ente gestore per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo comporta il versamento allo stesso, a titolo di rimborso spese, di una quota stabilita in 50 €/giornata e la messa a disposizione del lavoro svolto, salvo diverse previsioni approvate con provvedimento dell'Ente gestore.

10. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 13 della L.R. 19/2009 e s.m.i.

#### Art. 7

##### (Mezzi motorizzati)

1. L'accesso e la circolazione dei mezzi motorizzati nelle Aree Protette sono consentiti solo sulle strade non interdette, così come indicate nell'allegato cartografico al presente Regolamento.
2. L'accesso e la circolazione con mezzi motorizzati nelle aree di proprietà privata sono inoltre vincolati al rispetto dei diritti di proprietà.
3. È vietato compiere percorsi fuori strada con mezzi motorizzati a esclusione dei tracciati espressamente individuati ai sensi di legge.
4. Sulle strade non ad uso pubblico la velocità deve essere tale da non arrecare disturbo ai fruitori e comunque non superiore ai 30 km/h, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di vigilanza e antincendio in servizio.
5. È vietato il parcheggio di veicoli nei prati, sui greti dei fiumi, nelle zone boschive, nei terreni agricoli.
6. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 13 della L.R. 19/2009 e s.m.i.

#### Art. 8

##### (Escursionismo, attività alpinistica e speleologica)

1. L'escursionismo e le attività alpinistiche sono consentite.
2. I sentieri segnalati nell'allegato cartografico al presente Regolamento che percorrono il Monte Tobbio non possono essere abbandonati al fine di scongiurare e limitare l'erosione già in atto.
3. Le vette dei monti e le emergenze paesaggistiche non possono essere deturpate con strutture di metallo o materiali durevoli non preventivamente autorizzati dagli Enti competenti. La segnalazione dei sentieri è consentita esclusivamente nell'ambito della normativa relativa alla Rete Escursionistica Regionale. Non è consentita la libera iniziativa di privati o associazioni per ciò che concerne la segnalazione di nuovi sentieri.
4. Il bivacco (sosta con tenda al di fuori di aree appositamente individuate per il campeggio) è consentito da un'ora prima del tramonto ad un'ora dopo l'alba sopra la quota di 900 m. s.l.m.
5. L'attività speleologica e l'esplorazione delle miniere è vietata salvo espressa autorizzazione dell'Ente gestore, rilasciata per soli scopi scientifici.
6. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 13 della L.R. 19/2009 e s.m.i.

#### Art. 9

##### (Ippovie)

1. L'accesso a cavallo o con altri equini è consentito esclusivamente con animali condotti al passo o al piccolo trotto lungo i percorsi appositamente individuati dall'Ente gestore e riportati nella cartografia escursionistica (scala 1:25.000) visionabile sul sito istituzionale [www.areeprotetteappenninopiemontese.it](http://www.areeprotetteappenninopiemontese.it).
2. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 13 della L.R. 19/2009 e s.m.i.

#### Art. 10

##### (Aree attrezzate)

1. Nelle aree attrezzate è consentita esclusivamente la sosta temporanea.
2. Sono vietati l'accesso di mezzi motorizzati, l'installazione di tende e l'accensione di fuochi.
3. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 13 della L.R. 19/2009 e s.m.i.

#### Art. 11

##### (Fuochi e abbruciamenti)

1. L'accensione di fuochi a terra, di barbecue e di ogni altra forma di fuoco atta alla cottura di cibo è vietata in tutto il territorio delle Aree Protette. Sono esclusi dal presente divieto i barbecue in pietra presso le strutture gestite e quelli posizionati nelle pertinenze delle abitazioni e i fornelli a gas da campeggio. I fuochi pirotecnici sono vietati in tutto il territorio delle Aree Protette.
2. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 13 della L.R. 19/2009 e s.m.i.

#### Art. 12

##### (Attività ciclistica)

1. L'accesso con le biciclette è consentito lungo le strade individuate dall'art. 2 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., comprese le strade vicinali di uso pubblico, lungo i percorsi pedonali ed escursionistici individuati dall'Ente gestore e riportati nella cartografia escursionistica (scala 1:25.000) visionabile sul sito istituzionale [www.areeprotetteappenninopiemontese.it](http://www.areeprotetteappenninopiemontese.it).
2. Non è consentito effettuare percorsi con biciclette al di fuori di quelli riportati al comma precedente.
3. Eventuali nuovi percorsi, ad eccezione di quelli di down-hill vietati in tutte le Aree Protette, dovranno essere approvati dall'Ente gestore, dando priorità a quelli già presenti e segnalati a fini escursionistici.
4. Le biciclette assistite da propulsore elettrico sono, ai fini del presente Regolamento di fruizione, equiparate alle biciclette non assistite e, anche ai sensi della specifica normativa regionale sull'attività fuoristrada, non possono essere considerate analoghe ed equivalenti agli altri mezzi meccanici motorizzati.

5. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 13 della L.R. 19/2009 e s.m.i.

#### Art. 13

##### (Campeggio)

1. L'attività di campeggio per mezzo di tende, roulotte, caravan e camper è vietata al di fuori delle aree appositamente individuate.
2. L'attendamento, da un'ora prima del tramonto a un'ora dopo la levata del sole, a quote superiori ai 900 metri, così come il bivacco senza la tenda non sono da considerarsi attività di campeggio e sono permessi nel rispetto dei diritti dei proprietari terrieri. Sono sempre fatte salve le situazioni di emergenza oggettiva.
3. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 13 della L.R. 19/2009 e s.m.i.

#### Art. 14

##### (Piste da sci e attività sciistica)

1. È vietato l'accesso e la circolazione con motoslitte, battipista, cingolati da neve e simili, sulle strade, su terreno coperto da neve.
2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1 i mezzi utilizzati per ragioni di pubblico servizio e i mezzi delle società di gestione delle aree adibite a sci di fondo, nel secondo caso limitatamente al loro uso su piste utilizzate per tali attività.
3. Sono inoltre esclusi dal divieto di cui al comma 1 i mezzi dei proprietari e degli aventi titolo, previa autorizzazione rilasciata dall'Ente, limitatamente al percorso necessario a raggiungere le proprietà e le strutture in gestione.
4. È sempre consentito l'uso di sci di qualsiasi tipo per escursioni sui tracciati corrispondenti alle strade.
5. L'attività sci alpinistica è sempre consentita.
6. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 13 della L.R. 19/2009 e s.m.i.

#### Art. 15

##### (Attività di arrampicata)

1. Ogni attività di arrampicata su roccia è vietata nel territorio del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo. Eventuali palestre di roccia o percorsi idonei all'arrampicata possono essere autorizzati dall'Ente gestore.
2. Nella Riserva Naturale del Neirone le attività di arrampicata sono consentite, tranne che per le vie d'arrampicata che attraversano stazioni di Leccio (*Quercus ilex*).
3. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 13 della L.R. 19/2009 e s.m.i.

#### Art. 16

### (Manifestazioni)

1. Le manifestazioni, comprese le competizioni sportive, che si effettuano al di fuori delle aree urbanizzate e le attività connesse al loro svolgimento sono consentite previa autorizzazione dell'Ente gestore. Tutte le competizioni effettuate con mezzi motorizzate sono vietate in tutto il territorio delle Aree Protette.
2. L'eventuale previsione di utilizzazione di personale e di strutture dell'Ente gestore per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo comporta il versamento allo stesso, a titolo di rimborso spese, di una quota stabilita in 50 €/giornata/persona.
3. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 13 della L.R. 19/2009 e s.m.i.

### Art. 17

#### (Sorvolo)

1. È fatto divieto di atterraggio o di sorvolo a bassa quota di velivoli a motore e di carico e scarico di merci e/o persone mediante atterraggio.
2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:
  - a) i mezzi impiegati nelle operazioni di soccorso, vigilanza e antincendio e quelli delle pubbliche amministrazioni in servizio;
  - b) i mezzi al servizio degli impianti esistenti (dighe a scopo idropotabile, condotte forzate ecc.) purché venga data comunicazione all'Ente gestore di ogni volo effettuato;
  - c) di velivoli utilizzati per attività di ricerca, studio e culturali previa autorizzazione dell'Ente gestore.
3. È inoltre vietato il sorvolo a bassa quota con deltaplani o altri velivoli compresa la modellistica a motore, droni ecc., salvo quanto previsto al comma 2.
4. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 13 della L.R. 19/2009 e s.m.i.

### Art. 18

#### (Lavaggio di stoviglie, indumenti e automezzi)

1. È vietato il lavaggio di stoviglie, di automezzi e di indumenti nelle acque di fontane, sorgenti, corsi d'acqua e specchi d'acqua ferma.
2. È vietato lo scarico delle acque di lavaggio, comprese quelle provenienti dagli automezzi, al di fuori delle strutture destinate a tale scopo.
3. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 13 della L.R. 19/2009 e s.m.i.

### Art. 19

#### (Abbandono di rifiuti)

1. Ai sensi delle normative vigenti in materia di gestione dei rifiuti, è vietato l'abbandono, anche temporaneo, al di fuori degli appositi contenitori, di rifiuti derivanti dal consumo di pasti, di bevande, da pic-nic o da altre attività connesse alla fruizione.
2. È vietato il conferimento di rifiuti prodotti all'esterno del perimetro delle Aree protette.
3. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 13 della L.R. 19/2009 e s.m.i.

#### Art. 20

##### (Giochi di guerra)

1. Le attività in qualsiasi modo assimilabili alla guerra simulata sono vietate.
2. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 13 della L.R. 19/2009 e s.m.i.

#### Art. 21

##### (Riprese fotografiche e video)

1. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente gestore.
2. L'utilizzo di qualsivoglia tipo di richiamo per la fauna, acustico, olfattivo o di altro genere è vietato.
3. Le riprese con trappole fotografiche o video sono regolamentate con apposito provvedimento dell'Ente gestore (Regolamento).
4. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 13 della L.R. 19/2009 e s.m.i.

#### Art. 22

##### (Tutela della flora)

1. Stante la particolare rilevanza della flora delle Aree Protette, tutte le specie vegetali sono da considerarsi protette. Salvo specifica autorizzazione per motivi di ricerca rilasciata dall'Ente gestore non è consentito raccogliere parti della flora spontanea. E' vietata l'introduzione di specie vegetali alloctone, fatte salve quelle utilizzate per l'arboricoltura da legno, le attività agricole, il vivaismo, i giardini pubblici e privati, gli orti botanici, la gestione delle pertinenze degli edifici.
2. È vietato il danneggiamento di qualsiasi specie della flora anche nell'esercizio delle attività lecite o comunque autorizzate.
3. Sono sempre fatte salve le attività agro-silvo-pastorali.
4. La raccolta e la detenzione delle piante officinali spontanee è normata dalla L.R. n. 32/1982 e s.m.i.
4. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 13 della L.R. 19/2009 e s.m.i.



## Art. 23

### (Raccolta di anfibi, rettili, molluschi e crostacei)

1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento e l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessità, di qualsiasi specie di anfibi, rettili, molluschi e crostacei, nonché delle loro uova, sono vietati.
2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, nonché l'applicazione delle norme di Polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale e le catture a scopo scientifico e didattico autorizzate dall'Ente gestore.
3. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 13 della L.R. 19/2009 e s.m.i.

## Art. 24

### (Raccolta di insetti)

1. La raccolta, la cattura, l'asportazione, il danneggiamento e l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessità, di insetti di qualsiasi ordine e specie, nonché dei loro nidi, sono vietati. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, nonché l'applicazione delle norme di Polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale e le catture a scopo scientifico e didattico autorizzate dall'Ente gestore.
2. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 13 della L.R. 19/2009 e s.m.i.

## Art. 25

### (Disturbo della quiete e degli habitat naturali)

1. L'uso di apparecchi radio, televisivi, di lettori e riproduttori audio e video e di altre fonti di rumore o sonore, anche se ubicati presso le abitazioni private, gli alpeggi, i rifugi, le aree adibite a campeggio e gli esercizi pubblici, deve avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale, alle persone e alla vita degli animali. Al di fuori delle abitazioni private è vietato l'uso all'aperto di apparecchi radio, televisivi, stereofonici e simili. E' altresì vietato disturbare la quiete dei luoghi con urla immotivate e schiamazzi.
2. È sempre consentito l'uso degli apparecchi impiegati in servizi di vigilanza e soccorso, nonché quelli consentiti nel corso di manifestazioni autorizzate.
3. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 13 della L.R. 19/2009 e s.m.i.

## Art. 26

### (Introduzione di cani e di altri animali domestici)

1. È consentita l'introduzione di cani di qualsiasi razza, purché al guinzaglio e lungo la viabilità stradale ed escursionistica, salvo diverse previsioni approvate con provvedimento dell'Ente gestore.

2. Non è consentito introdurre cani negli specchi d'acqua dei torrenti.
3. Sono esclusi dalle limitazioni di cui al comma 1 i cani utilizzati dai portatori di handicap, nelle operazioni di vigilanza, soccorso e per pubblico servizio, nei censimenti e nelle attività di controllo faunistico, nella ricerca di animali morti o feriti, nonché i cani al seguito delle mandrie e delle greggi autorizzate al pascolo, nonché i cani di proprietà utilizzati come guardiania presso le pertinenze delle abitazioni all'interno delle Aree protette, purché gli stessi siano costantemente tenuti sotto controllo.
4. In caso di smarrimento o perdita di controllo di cani, anche nell'ambito dell'attività venatoria, è fatto obbligo ai proprietari di darne immediata comunicazione all'Ente gestore.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutti gli altri animali domestici ovvero di utilità.
6. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 13 della L.R. 19/2009 e s.m.i.

#### Art. 27

##### (Immissione di animali)

1. L'immissione nelle Aree Protette di qualsiasi specie di animale selvatico è vietata. È fatta salva l'attuazione di specifici programmi di ripopolamento o reintroduzione di specie autoctone o estinte approvati ai sensi della legge regionale 19 giugno 2009, n. 19 e s.m.i..
2. L'attività di apicoltura nomade è consentita previa autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore.
3. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 13 della L.R. 19/2009 e s.m.i..

#### Art. 28

##### (Tutela e gestione della fauna selvatica)

1. Per la tutela e la gestione della fauna selvatica omeoterma e non omeoterma, si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 della L.R. 19/2009 e s.m.i..

#### Art. 29

##### (Pascolo di animali ed attraversamento di mandrie)

1. Il pascolo del bestiame è consentito esclusivamente a chi ne ha titolo e nel rispetto delle norme contenute dagli strumenti di pianificazione e di gestione previsti dalla L.R. 19/2009 e s.m.i.
2. È fatto obbligo agli aventi diritto di cui al comma 1 di rispettare il carico massimo di bestiame indicato nei verbali di consegna del pascolo e di provvedere allo smaltimento dei rifiuti.
3. L'attraversamento di mandrie in transumanza è consentito, a esclusione delle aree o nei limiti individuati dal Piano naturalistico o dal Piano di gestione delle aree della Rete Natura 2000.
4. Le mandrie in regola con le autorizzazioni sanitarie richieste dalle norme vigenti in materia, possono essere trasportate con mezzi motorizzati verso le zone di carico e scarico, previa comunicazione all'Ente gestore.
5. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 13 della L.R. 19/2009 e s.m.i.

## Art. 30

### (Raccolta di funghi e di prodotti del sottobosco)

1. La raccolta, l'asportazione e la detenzione dei funghi epigei ed ipogei e degli altri prodotti del sottobosco sono consentiti nel rispetto della normativa regionale di settore e nei limiti e quantità da questa stabiliti.

## Art. 31

### (Raccolta di rocce e di minerali)

1. In conformità a quanto previsto dagli artt. 624, 625 n.7 e 635 c.p., la raccolta e il danneggiamento di rocce e minerali sono vietati.
2. L'Ente gestore può autorizzare la raccolta esclusivamente per finalità didattiche e/o scientifiche, con provvedimento personale, motivato e temporalmente limitato, disciplinante le modalità relative alla raccolta nonché alla loro destinazione.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione del divieto del presente articolo comporta la sanzione amministrativa prevista all'articolo 55, comma 10, della L.R. n. 19/2009 e s.m.i..

## Art. 32

### (Asportazione di materiali archeologici, speleologici e paleontologici)

1. In conformità a quanto previsto dagli artt. 624, 625 n.7 e 635 c.p. e dagli articoli 10 ss., 160 ss. e 169 ss del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.i., l'asportazione di materiali archeologici, speleologici e paleontologici è vietata.
2. Salvo che il fatto che non costituisca reato, la violazione dei divieti del presente articolo comporta la sanzione amministrativa prevista dal D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

## Art. 33

### (Commercio ambulante)

1. Il commercio ambulante è consentito nelle forme e con le modalità previste dalle norme regionali e comunali.
2. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 13 della L.R. 19/2009 e s.m.i.

## Art. 34

### (Cartelli pubblicitari)

1. Salvo quanto previsto dall'art. 663 c.p., dagli artt. 153 e 168 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e s.m.i., l'installazione e l'apposizione di cartelli e di manifesti pubblicitari, al di fuori degli spazi appositamente individuati, sono vietati.
2. L'Ente gestore, d'intesa con i Comuni interessati, individua le aree in cui localizzare i cartelli e gli altri mezzi di pubblicità.
3. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 13 della L.R. 19/2009 e s.m.i..

#### Art. 35

##### (Danneggiamenti)

1. Salvo quanto previsto dall'art. 635 c.p., è vietato il danneggiamento di beni di proprietà o comunque gestiti o utilizzati dall'Ente, anche nell'esercizio di attività lecite o comunque autorizzate.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, e fatte salve le norme previste dalla l.r. 19/2009 e s.m.i., le violazioni dei divieti del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 di cui all'art. 55, comma 13 della l.r. 19/2009 e s.m.i.

#### Art. 36

##### (Misure di ripristino)

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento comportano, laddove possibile, il ripristino a cura e in danno del responsabile, della situazione pregressa in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento dell'Ente. Con tale provvedimento possono inoltre essere disposte misure di compensazione atte a garantire la ricostituzione di situazioni altrimenti non recuperabili con gli interventi di ripristino. E' comunque fatta salva la possibilità da parte dell'Ente di ordinare il risarcimento per la somma equivalente. La somma è determinata previa perizia di stima.
2. Il provvedimento è assunto entro 60 giorni dalla notifica del verbale riportante l'oggetto della violazione.
3. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
4. Qualora il responsabile della violazione non proceda nei termini e nelle modalità stabilite per la realizzazione delle misure sia di ripristino sia di compensazione, l'Ente provvede di ufficio rivalendosi delle spese sostenute a carico del responsabile, fatto salvo il maggior danno.
5. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione dei commi 1 e 4 di cui al presente articolo sono utilizzate per finalità di salvaguardia, intervento di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree degradate.
6. È fatta comunque salva l'applicazione di sanzioni previste da altre normative vigenti.

#### Art. 37

##### (Procedure amministrative e contenzioso)

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano, ai sensi della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i le norme di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e s.m.i.
2. Le somme riscosse ai sensi del presente regolamento sono iscritte al bilancio dei soggetti beneficiari individuati dalle norme applicate.
3. Le somme riscosse a titolo di rivalsa per i danni di cui all'art. 36 sono computate a Bilancio dell'Ente e destinate alla riduzione dei luoghi e delle cose danneggiate nel pristino dello stato, salvo che il danneggiante non vi abbia provveduto personalmente.
4. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 del presente articolo non costituisce titolo per la concessione al trasgressore delle cose danneggiate.
5. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione media nazionale, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti, come previsto dall'art. 55, comma 19 della l.r. 19/2009 e s.m.i.

#### Art. 38

##### (Vigilanza)

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono affidati al personale di vigilanza di cui all'art. 21 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., ai Carabinieri Forestali, alle Guardie Provinciali, alle Guardie Ecologiche Provinciali e agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.